



L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI

Cos'è

L'integrazione al trattamento minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l'esclusione delle pensioni supplementari e di quelle liquidate e calcolate con il sistema contributivo) **quando la loro misura** (determinata applicando le regole di calcolo previste dalla legge, il cosiddetto "importo a calcolo") **risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge ed adeguato annualmente, il trattamento minimo, ed il pensionato non possenga redditi superiori a determinati limiti fissati dalla legge ed anch'essi adeguati annualmente.** Questo istituto è stato definito e regolato nel 1983. Fino al 1983, per alcune categorie, l'integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione.

Destinatari

Hanno diritto all'integrazione, in presenza dei requisiti di reddito elencati nel paragrafo successivo, **tutti i titolari di pensione di importo inferiore al trattamento minimo, con esclusione:**

- delle pensioni supplementari;
- delle pensioni liquidate con il sistema contributivo (vale a dire quelle per le quali la contribuzione utilizzata per la liquidazione risulta accreditata tutta dopo il 1995).

Condizioni e requisiti

Limiti di reddito

L'integrazione al minimo spetta quando il pensionato possiede redditi non superiori a determinati limiti.

Fino al 1993 si faceva riferimento al solo reddito personale. Pertanto, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994 si prendono in considerazione i soli redditi personali. Per le pensioni con decorrenza successiva al 1993 si considerano anche i redditi del coniuge. Per le pensioni con decorrenza nel solo anno 1994, i limiti di reddito coniugali risultano più elevati.

I limiti di reddito risultano così determinati.

Pensionato solo

Il limite di reddito da non superare è pari all'ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Se il reddito è superiore a quest'ultimo limite ma inferiore al doppio del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l'importo mensile del pagamento a gennaio, l'integrazione al minimo spetta in misura parziale.

Pensionato coniugato

Oltre al reddito personale (che non deve superare i limiti indicati nel punto precedente), si deve considerare anche il reddito del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il limite di reddito coniugale è pari a 5 volte il trattamento minimo.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI – ANNO 2024

LIMITI DI REDDITO PERSONALE (GLI UNICI DA CONSIDERARE PER LE PENSIONI CON DECORRENZA ANTE 1994)			
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione	
Oltre € 15.563,86	Fino a € 7.781,93	Oltre € 7.781,93	Fino a € 15.563,86

LIMITI DI REDDITO CONIUGALI PER TITOLARI DI PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione	
Oltre € 38.909,65	Fino a € 31.127,72	Oltre € 31.127,72	Fino a € 38.909,65



LIMITI DI REDDITO CONIUGALI PER TITOLARI DI PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994			
Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione	
Oltre € 31.127,72	Fino a € 23.345,79	Oltre € 23.345,79	Fino a € 31.127,72

In deroga alle regole sopra descritte, le lavoratrici ed i lavoratori ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile all'epoca vigente, hanno diritto ad una quota, sia pure ridotta dell'integrazione al minimo, anche se il reddito coniugale è superiore ai limiti sopra indicati e comunque inferiore ad appositi limiti definiti per questa categoria di pensionati.

I redditi influenti

Ai fini della valutazione dei redditi bisogna considerare sia quelli personali che quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato assoggettabili ad IRPEF. Vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati ad IRPEF.

Per redditi assoggettabili ad IRPEF devono intendersi i redditi al loro di qualsiasi deduzione o detrazione e al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali.

Vanno esclusi:

- l'importo della pensione da integrare;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati;
- solo per le pensioni con decorrenza successiva al 1993, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

Oltre ai redditi dell'elenco sopra riportato, non vanno considerati:

- i redditi già tassati per intero alla fonte;
- i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento,



pensioni ed indennità percepite da ciechi, invalidi civili, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).

Pensioni liquidate in regime internazionale e/o corrisposte a residenti all'estero

L'integrazione al minimo di una pensione liquidata in regime internazionale (vale a dire utilizzando la contribuzione versata in Italia ed all'estero mediante la totalizzazione prevista dal regolamento UE e dalle convenzioni bilaterali con Paesi extra Ue in materia di sicurezza sociale) oppure corrisposta a persona residente all'estero e per la quale ricorrano entrambe le condizioni dipende da una serie di fattori tra i quali: il Paese di residenza, il Paese con il quale è stata attivata la totalizzazione, la data di decorrenza della pensione, l'anzianità contributiva maturata in Italia in costanza di rapporto di lavoro. Dalla combinazione di questi fattori, come disciplinata dalla legislazione comunitaria, da quella italiana e dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, dipende il diritto all'integrazione al minimo.

Come funziona

La misura dell'integrazione

L'integrazione spetta in misura intera se i redditi si collocano al di sotto dei limiti (individuali e coniugali) più bassi sopra riportati. Non spetta se i redditi superano i limiti più elevati sopra richiamati. Spetta in misura parziale se i redditi si collocano tra i limiti più bassi e quelli più elevati. L'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità obbligatoria (la prestazione previdenziale erogata dall'INPS sulla base della contribuzione versata ai lavoratori con una riduzione della capacità a meno di un terzo) segue regole differenti, descritte nella scheda "Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità".

Decorrenza

La decorrenza dell'integrazione al minimo è la stessa della pensione per la quale è riconosciuta. Può essere attribuita in un secondo momento qualora le condizioni ed i requisiti sorgano successivamente.

La cristallizzazione

Nel caso in cui i redditi siano conseguiti in misura tale da escludere o limitare l'integrazione al minimo successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al minimo, l'integrazione resta attribuita nella misura spettante al momento della cessazione del diritto all'integrazione stessa. La pensione continua ad essere erogata nell'importo cristallizzato fino a quando quest'ultimo non sarà superato dall'ammontare della pensione senza integrazione (la cosiddetta pensione a calcolo) cresciuto per effetto dell'adeguamento all'inflazione.



Come fare domanda

Salvo che il diritto, non sorga successivamente alla decorrenza della pensione, **l'integrazione al minimo è riconosciuta dall'INPS in fase di liquidazione della pensione stessa e, pertanto, non occorre presentare una richiesta specifica.** L'INPS, sulla base delle informazioni in proprio possesso e di quelle che chiede al pensionando in sede di domanda o acquisisce dall'Agenzia delle Entrate, provvede a liquidare la pensione comprensiva dell'integrazione. Annualmente l'INPS procede alla verifica della situazione reddituale incidente sulla misura o sul diritto all'integrazione e, provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, comunque, prevede che i pensionati che non comunicano all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'INPS con riferimento sia all'integrazione al minimo sia a tutte le altre prestazioni collegate al reddito ed erogate dall'Istituto previdenziale.

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

[Portale Inps - Aumento delle pensioni minime: calcolo e importi](#)

Scheda aggiornata al 23 08 2024 PL